

	Allegato "A" alla raccolta n. 39.695	
	STATUTO	
	Titolo I	
	Denominazione, Sede, Durata	
	Art. 1) Denominazione	
	E' costituita, ai sensi del Cod. Civ. e del D.Lgs. n.	
	117/2017 la Fondazione denominata: "Fondazione	
	Cenacolo Madonna del Carmelo ETS" (in seguito	
	"Cenacolo").	
	Art. 2) Sede legale	
	Il Cenacolo ha sede legale nel Comune di Otricoli,	
	attualmente Via Flaminia n. 56. Essa potrà istituire	
	con delibera del Consiglio di Amministrazione sedi	
	secondarie, amministrative, sezioni locali.	
	La variazione di sede legale nell'ambito del Comune,	
	deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non dovrà	
	intendersi quale modifica del presente Statuto.	
	Art. 3) Durata	
	Il Cenacolo è costituito a tempo indeterminato.	
	Titolo II	
	Scopo, Finalità, Attività	
	Art. 4) Finalità	
	Il Cenacolo, ispirandosi ai valori del Vangelo ed alla	
	dottrina sociale della Chiesa Cattolica Romana, si	
	propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità	

	civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	promuovendo la dignità della persona, la giustizia	
	sociale e la carità cristiana.	
	Art. 5) Scopo	
	Il Cenacolo, ispirato ai valori cristiani e alla	
	dottrina sociale della Chiesa Cattolica Romana, si	
	propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel	
	rispetto del Codice del Terzo Settore (D. lgs.	
	117/2017 - di seguito "CTS"). In particolare, essa si	
	propone di perseguire:	
	1. Assistenza e solidarietà:	
	- Sostenere persone in situazioni di disagio	
	economico, sociale o sanitario, attraverso interventi	
	diretti o in collaborazione con enti pubblici e	
	privati.	
	- Accogliere e assistere presbiteri e religiose	
	anziane, appartenenti a istituti religiosi femminili,	
	offrendo loro un ambiente sereno, dignitoso e	
	spiritualmente ricco, dove vivere la propria vocazione	
	nella fase della fragilità e della vecchiaia.	
	- Curare integralmente la persona, promuovendo il	
	benessere fisico, psicologico e spirituale degli	
	ospiti, attraverso servizi socio-assistenziali,	
	sanitari, anche in collaborazione con professionisti e	

	strutture sanitarie locali e pastorali.	
	2. Educazione e formazione:	
	- Avviare attività educative e culturali ispirate ai	
	valori cristiani, rivolte a giovani, famiglie,	
	insegnanti e operatori sociali.	
	- Realizzare iniziative volte alla tutela,	
	promozione e valorizzazione del patrimonio	
	storico-artistico, con particolare riferimento	
	all'Alto Medioevo e alla cristianità.	
	- Promuovere la cultura attraverso la gestione di	
	una biblioteca e l'organizzazione di attività	
	educative, favorendo l'accesso alla conoscenza storica	
	artistica e religiosa.	
	3. Promozione della cultura cristiana:	
	- Organizzare eventi, convegni, pubblicazioni e	
	percorsi formativi per diffondere il pensiero	
	cristiano e il dialogo interreligioso.	
	4. Tutela della vita e della famiglia:	
	- Difendere e valorizzare la vita umana dal	
	concepimento alla morte naturale e sostenere la	
	famiglia come cellula fondamentale della società.	
	5. Volontariato e cittadinanza attiva:	
	- Favorire la partecipazione dei cittadini, in	
	particolare dei giovani, a iniziative di volontariato	
	e servizio alla comunità.	

	6. Sviluppo sostenibile e cura del creato:	
	- Promuovere stili di vita responsabili e progetti	
	di ecologia integrale, in linea con l'enciclica	
	"Laudato si'".	
	Art. 6) Attività di interesse generale	
	Il Cenacolo svolge le seguenti attività di interesse	
	generale:	
	a. Prestazioni socio-sanitarie (in particolare per	
	persone anziane) di cui al Decreto del Consiglio dei	
	Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e	
	successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. c del	
	CTS).	
	b. Educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educative (art. 5,	
	comma 1, lett. d del CTS).	
	c. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia	
	e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	
	urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela	
	degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi	

	della legge 14 agosto 1991 n. 281 (art. 5, comma 1, lett. e del CTS).	
	d. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f del CTS).	
	e. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i del CTS).	
	f. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k del CTS).	
	g. Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lett. q del CTS).	
	h. Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19	

	agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse	
	generale a norma del presente articolo (art. 5, comma	
	1, lett. u del CTS).	
	A tale scopo il Cenacolo potrà svolgere attività di:	
	- Promozione della cultura e della memoria religiosa;	
	- Organizzare attività ricreative e spirituali per gli	
	ospiti;	
	- Svolgere attività di formazione Spirituale,	
	artistica e culturale;	
	- Organizzare incontri, seminari, dibattiti,	
	conferenze attinenti agli scopi del Cenacolo;	
	- Svolgere attività di sostegno economico ed	
	alimentare verso persone emarginate, anche in	
	collaborazione con enti ed associazioni del settore	
	con finalità analoghe;	
	- Gestire strutture e servizi di utilità sociale	
	(case famiglia, comunità alloggio, case riposo per	
	anziani);	
	- Svolgere attività di animazione del tempo libero;	
	- Svolgere attività artigianali, agricole e	
	commerciali coerenti con le finalità istituzionali,	
	finalizzate al sostegno economico del Cenacolo;	
	- Promuovere laboratori, orti sociali, piccole	

	produzioni locali e iniziative solidali;	
	- Avvalersi di personale volontario e dipendente,	
	promuovendo la partecipazione attiva della comunità e	
	garantendo professionalità nei servizi offerti.	
	Art. 7) Attività diverse secondarie e strumentali	
	Il Cenacolo, conformemente a quanto stabilito	
	dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive	
	modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche	
	attività diverse da quelle soprariportate, che siano	
	secondarie e strumentali alle attività di interesse	
	generale esercitate, secondo criteri e limiti	
	stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto	
	articolo.	
	Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali	
	ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa	
	al Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Titolo III	
	Patrimonio	
	Art. 8) Patrimonio	
	1. Il patrimonio del Cenacolo, comprensivo di	
	eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	
	denominate è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	

	utilità sociale.	
	2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la	
	distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla	
	somma di euro 60.000 (sessantamila), assegnata in	
	dotazione dai signori Castellani Marco, Mornighi	
	Mariagiovanna, Pecora Vittorio, come meglio descritto	
	nell'atto di costituzione della Fondazione del quale	
	il presente statuto è parte integrante.	
	Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato	
	con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di	
	quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento	
	della benefica istituzione.	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi	
	con le rendite del suo patrimonio, oltre che col	
	patrimonio stesso.	
	Si applica l'articolo 8 del CTS.	
	Titolo IV	
	Organi Del Cenacolo	

	ART. 9) Organi ed Uffici del Cenacolo	
	Gli organi del Cenacolo sono:	
	a. Il Consiglio Direttivo.	
	b. Il Consiglio d'Amministrazione.	
	c. Il Presidente e il Vicepresidente.	
	d. Il Segretario e l'Economo.	
	e. Organo di controllo.	
	Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il	
	Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.	
	ART. 10) Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è composto inizialmente dai	
	Fondatori ed è costituito da un minimo di 3 (tre) a un	
	massimo di 7 (sette) membri.	
	Il Consiglio Direttivo può aumentare, nel rispetto del	
	numero massimo di cui sopra, il numero dei suoi	
	componenti con la nomina a maggioranza assoluta di	
	altre persone fisiche e/o non fisiche, che in tal caso	
	devono farsi rappresentare da una persona fisica.	
	In caso di cessazione di uno dei suoi componenti, il	
	Consiglio Direttivo provvede, qualora ritenuto	
	opportuno e sempre a maggioranza, alla sostituzione	
	del medesimo, nel rispetto del numero minimo di cui	
	sopra.	
	I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire	
	cariche o far parte di altri organi della Fondazione;	

	cessano di farne parte a seguito di dimissioni o al	
	compimento del 75° anno di età, salvo deroga motivata	
	al momento della nomina che non può essere superiore a	
	tre esercizi.	
	Le disposizioni di cui al comma precedente non si	
	applicano ai soci fondatori.	
	Tutte le delibere del Consiglio Direttivo sono	
	approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti,	
	ad eccezione di quelle relative alle modifiche del	
	presente Statuto, allo scioglimento, la	
	trasformazione, la fusione e la scissione della	
	Fondazione, per le quali è necessaria la maggioranza	
	qualificata di 4/5 (quattro quinti) dei componenti del	
	Consiglio.	
	Il Consiglio Direttivo ha compiti di indirizzo ed	
	approva gli obiettivi ed i programmi del Cenacolo	
	proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i	
	risultati complessivi della gestione della medesima.	
	In particolare:	
	- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio	
	sociale;	
	- Approva il regolamento relativo alla	
	organizzazione e al funzionamento del Cenacolo, e	
	quello relativo all'erogazione dei servizi,	
	predisposti dal Consiglio di Amministrazione;	

	- Determina il numero dei componenti del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	- Nomina e/o revoca, determinandone il compenso nei	
	limiti di legge, i membri del Consiglio di	
	Amministrazione e l'Organo di Controllo	
	monocratico/Revisore legale;	
	- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi e promuovere l'azione di responsabilità;	
	- Delibera, con la maggioranza qualificata sopra	
	menzionata, eventuali modifiche statutarie, ad	
	eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle	
	finalità, con possibilità di integrare le attività da	
	svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al	
	comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;	
	- Delibera, con la maggioranza qualificata sopra	
	menzionata, lo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione e la scissione della Fondazione;	
	- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge o dallo statuto alla sua competenza.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o	
	su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con	
	mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno dieci giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza.	

	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del	
	giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente	
	indicare anche il giorno e l'ora della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata a non meno di	
	ventiquattro ore di distanza dalla prima.	
	Il Consiglio nomina tra i suoi membri il presidente ed	
	il segretario.	
	Ogni Consigliere ha un voto e le deliberazioni sono	
	assunte con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei componenti, escluse quelle per le quali è	
	stata definita una diversa maggioranza.	
	Le riunioni sono presiedute dal componente designato	
	dal Consiglio al momento dell'adunanza;	
	contestualmente si provvede anche alla nomina del	
	segretario.	
	Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto	
	apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio	
	medesimo e dal segretario.	
	ART. 11) Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un	
	minimo 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri	
	compreso il Presidente e il Vice Presidente ed è	
	nominato con delibera del Consiglio Direttivo.	
	I Consiglieri restano in carica fino all'approvazione	
	del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro	

	nomina, salvo dimissioni, morte o revoca e possono	
	essere rinominati.	
	Ogni membro può essere revocato qualora, senza	
	giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni	
	consecutive e può essere dichiarato decaduto dal	
	Consiglio di Amministrazione stesso.	
	Se, per qualsiasi causa, vengono a mancare uno o più	
	membri del Consiglio di Amministrazione, la	
	sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto	
	nel primo comma. I consiglieri così nominati restano	
	in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede	
	all'amministrazione ordinaria e straordinaria del	
	Cenacolo, con criteri di economicità, efficacia ed	
	efficienza.	
	In particolare:	
	- Predispone i programmi e gli obbiettivi, da	
	presentare annualmente all'approvazione del Consiglio	
	Direttivo;	
	- Predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento	
	della Fondazione da sottoporre al Consiglio Direttivo	
	per l'approvazione;	
	- Delibera in ordine all'accettazione di eredità,	
	legati, donazioni e contributi;	

	- Predisporre il bilancio di esercizio consuntivo e	
	preventivo, corredato dalle relazioni descrittive	
	nonchè il bilancio sociale:	
	- Individua gli eventuali dipartimenti operativi	
	ovvero i settori di attività della Fondazione;	
	- Nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la	
	Segreteria Amministrativa determinandone compensi,	
	qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico,	
	nei limiti di legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei	
	propri poteri ad uno o più dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato	
	d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo	
	dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non	
	certificata, o con qualunque mezzo idoneo	
	all'informazione di tutti i membri e ad assicurare la	
	prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce	
	validamente, con la presenza dei due terzi dei membri	
	e delibera con il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti.	
	Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta	
	anche il rimborso delle spese sostenute in ragione	
	dell'ufficio e dimostrate, nel rispetto ed entro i	
	limiti della normativa vigente.	

	ART. 12) Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è	
	nominato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina	
	del Consiglio di Amministrazione o successivamente.	
	In particolare:	
	- Ha la legale rappresentanza della Fondazione di	
	fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi	
	autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando	
	avvocati;	
	- Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese	
	pubbliche e private e altri organismi, anche al fine	
	di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno	
	delle singole iniziative della Fondazione;	
	- Esercita tutti i poteri conferitigli dal presente	
	Statuto o dal Consiglio di Amministrazione, cura	
	l'esecuzione delle relative delibere ed assume	
	comunque qualsiasi provvedimento che abbia carattere	
	di urgenza, riferendone in tale ultimo caso al	
	Consiglio di Amministrazione nella riunione	
	appositamente convocata, entro termini ragionevoli,	
	per successiva ratifica.	
	ART. 13) Vice Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione	
	Il VicePresidente del Consiglio di Amministrazione è	
	nominato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina	

		del Consiglio di Amministrazione o successivamente.	
		In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la	
		rappresentanza e i poteri di cui al precedente	
		articolo 12 spettano al Vice Presidente; la firma di	
		quest'ultimo fa fede, nei confronti dei terzi,	
		dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
		ART. 14) Segretario ed Economo	
		Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i	
		suoi componenti un Segretario ed un Economo, senza	
		riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.	
		Il Segretario cura l'attività amministrativa	
		dell'associazione. Partecipa all'assemblea del	
		Consiglio Direttivo senza diritto di voto, se	
		convocato.	
		Tiene aggiornati i libri sociali cura la	
		corrispondenza della Fondazione.	
		Il mandato può essere espletato unitamente alla carica	
		di Economo.	
		L'Economo tiene aggiornata la contabilità e cura la	
		conservazione della relativa documentazione, tiene i	
		registri contabili ed il registro di cassa, con	
		versamenti celeri nel c/c, cura gli incassi ed i	
		pagamenti della Fondazione in conformità alle	
		decisioni del Consiglio di Amministrazione.	
		ART. 15) Organo di Controllo	

	L'Organo di controllo monocratico è composto da un	
	Sindaco nominato dal Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio direttivo ha facoltà di nominare	
	facoltativamente un revisore legale dei conti o una	
	società di revisione cui affidare la Revisione Legale.	
	Si applicano gli artt. 30 e 31 del CTS.	
	Tali organi durano in carica tre esercizi.	
	Titolo V	
	Scritture contabili e bilancio	
	ART. 16) Il Cenacolo è tenuto a rispettare gli	
	articoli 13, 14 e 15 del CTS, da intendersi qui per	
	integralmente riportati.	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Titolo VI	
	Scioglimento e devoluzione patrimonio ad altri ETS	
	ART. 17) In caso di estinzione o scioglimento, il	
	patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS,	
	e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad	
	altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni	
	del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10	
	dello Statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia	
	Sociale.	
	F. to: Marco Castellani	

[illegible]

[illegible]